



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

31-1/2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di PELLEGRINO PASQUALE (C.F: PLLPQL86T0BL328R), nato a Trani l’8.12.1986 ed ivi residente alla via Giorgio Castriota Scanderberg n.2

Con ricorso depositato il 20.2.2024, Pellegrino Pasquale ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni con l’assistenza dell’OCC, dott. Giuseppe Luglio, il quale ha espresso valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Dalla relazione emerge che: - la debitoria ammonta ad € 1.737.147,18, comprensivi dei costi della procedura; - il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della ditta Mani Fashion srl, percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00; - il ricorrente ha esposto di essere titolare di una liquidità dovuta a fondi comuni d’investimento pari ad € 4.952,95, così come attestato dall’OCC; la sig.ra Maria Doronzo, moglie del ricorrente, casalinga e allo stato disoccupata, percepisce assegno unico familiare dell’importo di € 398,00 mensili; - il ricorrente non è titolare di beni immobili né mobili registrati, così come attestato dall’OCC; - il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, dal coniuge e da due figli minori; - le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del Pellegrino e del suo nucleo familiare ammontano ad euro 1.379,00 circa, come attestato dall’OCC. A seguito di invito del giudice delegato il ricorrente ha chiarito la propria situazione lavorativa attuale, allegando le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti al deposito del ricorso, oltre a fornire indicazioni sull’eventuale attività lavorativa del coniuge.



In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII.

Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Trani.

L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistente la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione.

Mette conto osservare che la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it). Dunque, non rappresenta motivo di inammissibilità il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

Appare opportuno sottolineare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito indisponibile ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – considerati, nel caso di specie, il reddito da



lavoro dipendente del debitore, l'assegno unico familiare percepito dalla Doronzo nonché la liquidità derivante dai fondi comuni di investimento, deve essere determinata in € 900,00.

Ricorrono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di PELLEGRINO PAQUALE (C.F: PLLPQL86T0BL328R), nato a Trani l'8.12.1986 ed ivi residente alla via Giorgio Castriota Scanderberg n.2;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore il dott. Giuseppe Luglio;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - il reddito del ricorrente nella misura di € 900,00 con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore, agli advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.



Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

